

PARERE

N.ro 48/10^a

3^a COMM. CONSILIARE



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 3744 del 4.02.2019

Classificazione 01.15.01

Deliberazione n. 34 della seduta del 30 GEN. 2019

Oggetto: Regolamento: "Modifiche al regolamento regionale 23 settembre 2013, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15, finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento)".

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Assessore
Dott.ssa Angela Robbe

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Fortunato Varone

Dirigente/i Settore/i: DIRIGENTE SETTORE
Dott.ssa Rosaiba BARONE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente		X
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
4	Antonietta RIZZO	Componente	X	
5	Francesco ROSSI	Componente	X	
6	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
7	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
8	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge n. 328 dell'8 novembre 2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la Legge n. 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 5.12.2003 recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria", in particolare l'art. 7 comma 1 riguardante la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

VISTA la Legge n. 285/1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

VISTA la Delibera dal Consiglio Regionale del 6 agosto 2009 che adotta il Piano Sociale degli Interventi e dei Servizi Sociali;

RILEVATO CHE il Piano suddetto individua tra i "I livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali" il "Rafforzamento dei diritti dei minori" prevedendone l'attuazione nell'ambito dei piani di zona con azioni esplicitamente programmate volte: ai servizi per la prima infanzia, attraverso lo sviluppo e la qualificazione di nidi d'infanzia e di servizi ad essi integrativi; all'offerta di spazi di gioco di libero accesso per bambini da 0-3 anni nei quali sia anche prevista la presenza di operatori di supporto alle funzioni genitoriali;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 2 febbraio 2004 recante: "Politiche regionali per la famiglia", in particolare l'art. 5 comma 5° che individua, tra le iniziative volte al potenziamento e differenziazione delle politiche familiari, anche la promozione di forme innovative di servizi per l'infanzia;

VISTE le "Linee Guida per il periodo sperimentale 2010-2013, requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia" approvate con D.G.R. n. 748 del 19 novembre 2010;

VISTA la Legge Regionale 29 marzo 2013 n. 15 "Norme sui servizi educativi per la prima infanzia.";

VISTA la Delibera di Giunta n. 226 del 18 giugno 2013 con la quale è stato approvato il "Regolamento attuativo della Legge regionale n. 15 del 29 marzo 2013" finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento;

VISTA la Delibera di Giunta n. 313 del 11 settembre 2013 "Recepimento modifiche e integrazioni a seguito del parere n. 58/9^a ai sensi dell'art. 87 del Regolamento interno del Consiglio regionale, di cui al Regolamento attuativo proposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 226 del 18 giugno 2013, avente ad oggetto la legge regionale n. 15 del 2013, "Norme sui servizi educativi per la prima infanzia";

VISTO il Regolamento n. 9 del 2013 avente oggetto "Regolamento attuativo della Legge regionale n. 15 del 29 marzo 2013 "del settembre 2013" pubblicato sul BURC n. 7 del 30 settembre 2013;

VISTA la legge regionale n. 20 del 5 luglio 2016 "Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2013 n. 15 (norme sui servizi educativi della prima infanzia);

RITENUTO opportuno procedere ad alcune modifiche ed integrazioni al predetto Regolamento n. 9, per come riportate nell' Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

EVIDENZIATO che l'articolato di cui alle predette modifiche al Regolamento n. 9/2013 è stato redatto con il supporto del Settore Ufficio legislativo, nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei dipartimenti nella redazione dei testi normativi;

VISTI l'articolo 36, comma 1 lettera b) e l'articolo 43 comma 3 dello Statuto della Regione, che riservano la competenza per l'esercizio della potestà regolamentare alla Giunta regionale, nonché l'articolo 34 relativo alle attribuzioni del Presidente della Giunta regionale;

PRESO ATTO

- che il Dirigente di settore e del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n.336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

VISTA la Legge Regionale n.34/2002 e s.m.i. e ravvisata la propria competenza;

Su proposta dell'Assessore al Lavoro e Welfare, Dott.ssa Savina, Angela, Antonietta Robbe
A voti unanimi

DELIBERA

- **di adottare**, le modifiche al Regolamento n. 9 del settembre 2013 avente ad oggetto "Regolamento attuativo della Legge regionale n. 15 del 29 marzo 2013" per come riportate nell' Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- **di trasmettere** proposta di Delibera al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 87 del Regolamento interno del Consiglio stesso, per il parere di competenza, all'esito del quale sarà approntata la modifica regolamentare;
- **di notificare** il presente provvedimento al Dipartimento ed al Settore proponenti per gli adempimenti di competenza;
- **di disporre** la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE

Prof. Francesco RUSSO

Regolamento: "Modifiche al regolamento regionale 23 settembre 2013, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15, finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento)".

Art. 1

(Modifiche al regolamento regionale 23 settembre 2013, n. 9)

1. Il punto 3.3.2 del regolamento regionale 23 settembre 2013, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento), è così modificato:

a) le parole "tirocinio di almeno 2 mesi" sono sostituite con le parole "tirocinio di almeno 4 mesi"

b) dopo le parole "relative all'educazione della primissima infanzia." sono inserite le seguenti:

"Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un'abitazione.

Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a cinque bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti (due nei comuni delle aree interne).

Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.

Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.

Il comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare, sentita la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito, realizza attraverso il proprio servizio professionale o, in assenza, avvalendosi del servizio professionale dell'Ambito, il coordinamento pedagogico per gli stessi in modo da favorire un'effettiva interazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato comunale e promuovere l'aggiornamento professionale degli educatori.

Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché gli impianti degli stessi devono possedere i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.

Il servizio educativo dispone di ambienti, spazi, arredi, giochi e altri materiali idonei e organizzati in modo da garantire l'accoglienza di un piccolo gruppo di bambini, offrire opportunità di relazione e gioco e garantire al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale.

La superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo non può essere inferiore a 20 metri quadrati e comunque garantire almeno 5 mq. per bambino, esclusa la zona per il cambio e l'igiene personale, che è organizzata in uno o più locali e dotata di acqua corrente calda. Agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione.

All'interno dell'abitazione deve essere individuabile lo spazio per il pasto, per il sonno, per il gioco e le diverse attività e deve inoltre essere messo a disposizione di ciascun bambino uno spazio per la custodia degli effetti personali, preferibilmente collocato nel locale dove abitualmente avviene l'accoglienza. L'arredo, i giochi ed il materiale

didattico avranno caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute ed il benessere dei bambini.

Negli spazi ove si svolge il servizio durante l'orario di apertura è fatto divieto alle persone presenti di fumare e di assumere alcolici.

Le sostanze velenose o pericolose per i bambini devono essere custodite in luoghi ad essi inaccessibili.

Per quanto riguarda l'igiene personale è necessaria la disponibilità di un locale bagno dedicato esclusivamente ai bambini durante la loro presenza e attrezzato in modo da garantire l'igienicità, la funzionalità e favorire le autonomie dei piccoli (fasciatoio, wc per bambini o con riduttore, etc).

E' inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall'esterno.

Le modalità di acquisizione degli alimenti, di preparazione e di somministrazione dei pasti sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti.

La preparazione di pasti all'interno è obbligatoria per i bambini fino a dodici mesi di età.

Il calendario annuale di funzionamento del servizio educativo in contesto domiciliare prevede l'apertura per almeno otto mesi, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì.

L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo di quattro e un massimo di undici ore.

Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la fruizione del pranzo e il riposo.

In caso di apertura quotidiana di sei o più ore, la gestione del servizio non può essere affidata ad un solo educatore.

La gestione del servizio prevede la sostituzione immediata delle assenze degli educatori ad esso assegnato.

La gestione del servizio prevede la reperibilità di una figura adulta, diversa dagli educatori ad esso assegnati, che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno.

Gli educatori possono svolgere le funzioni inerenti la preparazione e lo sporzionamento dei pasti.

Gli educatori possono svolgere le attività di pulizia e riordino generale dell'ambiente al di fuori del tempo di frequenza dei bambini.

Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.

L'accreditamento costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.

I comuni possono convenzionarsi con le strutture accreditate per ampliare la propria capacità di offerta di servizi educativi e, in particolare, per acquisire la disponibilità di tutta o parte della loro potenzialità ricettiva a favore di bambini iscritti nelle proprie graduatorie.

I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine stabilito dal comune. Il comune inserisce i dati di propria competenza e valida quelli inseriti dai soggetti titolari non comunali di norma entro il 28 febbraio di ogni anno.

I comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Le modalità di effettuazione delle ispezioni sono definite dai regolamenti comunali. Le aziende sanitarie svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza.;

c) sono soppresse le parole da "Il servizio potrà ospitare" fino a "reperibile in caso di necessità.;"

d) sono soppresse le parole da "Il servizio domiciliare dovrà disporre" fino a "approvata dall'ASP"

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

DIRIGENTE DI SETTORE
Dott.ssa Rosalba BARONE